



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA
(ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE

Ufficio 9

Igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione

Via Giorgio Ribotta 5, Roma

A:

**Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari**

**Ispettorato Generale della
Sanità Militare**

stamadifesa@postacert.difesa.it

E p. c.

**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale**

DGAP - Ufficio

X dgap10@cert.esteri.it

DGUE - Ufficio

X dgue.10@cert.esteri.it

**Associazioni di categoria
(Settore alimenti)**

Oggetto: Procedure di registrazione ai fini export verso la Repubblica Popolare Cinese – Entrata in applicazione del Decreto GACC n. 280 a far data dal 1° giugno 2026 - aggiornamenti.

Si fa seguito alle precedenti note di questo Ministero (da ultimo la nota DGISAN 7880 del 07.03.2022) con le quali sono state fornite indicazioni sulle procedure di registrazione delle imprese interessate ad esportare prodotti alimentari verso la Repubblica Popolare Cinese e, nello specifico, sulle disposizioni riguardanti l'applicazione dei Decreti n. 248 e n. 249 del *General Administration of Customs of China* (GACC).

A far data dal 1° giugno 2026, entrerà in applicazione il nuovo Decreto n. 280 che abrogherà il Decreto n. 248.

Al fine di fornire elementi utili all'interpretazione del nuovo quadro normativo e procedurale, con la presente nota si rende disponibile una disamina dei contenuti del nuovo decreto, rimandando ai siti istituzionali della Autorità cinesi del GACC per tutti gli opportuni approfondimenti.

In tale contesto, si forniscono inoltre le indicazioni procedurali che dovranno essere seguite dagli OSA (Operatori del Settore Alimentare) e dalle Autorità Competenti Regionali e Locali affinché le registrazioni degli stabilimenti possano essere conseguite e mantenute per assicurare la continuità dei

flussi commerciali, e, per quanto di competenza dello scrivente Ministero nel ruolo di Autorità Competente Centrale, per la gestione dei requisiti sanitari.

1. Introduzione generale

Il nuovo Decreto n. 280 ha tra i suoi obiettivi principali quello di ottimizzare le procedure di registrazione e di gestione delle imprese estere produttrici di alimenti da esportare verso la Repubblica Popolare Cinese in linea con le norme internazionali, prevedendo semplificazioni per gli operatori soprattutto nella gestione delle istanze, delle modifiche e dei rinnovi per il tramite del sistema informativo Cifer (<https://cifer.singlewindow.cn>).

Si evidenzia che le nuove disposizioni si limitano a ridefinire le procedure di registrazione di cui al Decreto n. 248 e pertanto la loro entrata in applicazione non interviene *tout court* sulla vigenza del Decreto n. 249, che rimane pertanto il quadro normativo di riferimento per la sicurezza alimentare e i controlli doganali.

2. Modifiche principali

Vengono schematizzate nella tabella seguente le modifiche principali rispetto al Decreto n. 248

Decreto n. 248	Decreto n. 280
Articolo 6. Prevede un elenco fisso di 18 categorie di prodotti ritenuti ad “alto rischio” e per la cui registrazione è necessaria la “raccomandazione” dell’Autorità Competente (A.C.).	Art. 6 Sulla base di una valutazione del rischio, l’elenco delle categorie di prodotti oggetto di “raccomandazione” dell’A.C. (d’ora in poi “ <i>Catalogo</i> ”) diventa flessibile e consultabile direttamente in una sezione dedicata del portale Cifer. Ne è previsto l’aggiornamento periodico e non predefinito da parte del GACC sulla base delle mutate condizioni che possono impattare sull’analisi del rischio dei prodotti stessi.
Art. 20 Il rinnovo delle autorizzazioni non è automatico e gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) devono presentare richiesta dai 3 ai 6 mesi prima della scadenza.	Art. 21 Gli alimenti vengono suddivisi in 2 categorie: quelle soggette a <u>rinnovo automatico</u> della registrazione e quelle che necessitano invece di <u>richiesta di rinnovo</u> (tra queste ad es. carni e prodotti derivati). Nel primo caso l’Operatore non deve presentare nessuna istanza, ma il tutto avviene automaticamente; nel secondo caso l’Operatore

	deve presentare domanda di rinnovo per il tramite della relativa funzionalità del portale Cifer dai 3 ai 12 mesi precedenti la scadenza, corredata dai documenti che gli verranno richiesti dal sistema stesso.
Art. 24 Sono 7 le condizioni in cui il GACC può revocare l'autorizzazione di un'impresa.	Art. 27 Sono estesi da 7 a 9 i casi nei quali il GACC può revocare la registrazione di un'Impresa.
///	Art. 30 Le imprese che effettuano attività di stoccaggio di alimenti a regime di temperatura controllata e che stoccano prodotti dell'acquacoltura sono soggette a registrazione.

3. Procedure di registrazione – premessa generale

Il Decreto n. 280 **si applica** alle procedure di registrazione delle imprese estere di produzione, trasformazione e stoccaggio di alimenti destinati all'export verso la Repubblica Popolare Cinese. Per gli impianti che manipolano alimenti, la registrazione deve essere effettuata almeno dall'ultimo operatore che effettua una trasformazione sostanziale del prodotto, inclusa l'eventuale operazione di confezionamento (packaging).

Non si applica alle imprese che producono, trasformano o stoccano additivi e/o M.O.C.A. ("food additives and food-related products").

Gli impianti di **stoccaggio a temperatura controllata sono inclusi** nell'ambito di applicazione del Decreto, mentre gli impianti di stoccaggio a temperatura ambiente non necessitano di registrazione.

Il **GACC** continua ad essere l'Autorità Competente responsabile della gestione delle pratiche di registrazione delle imprese estere che intendono esportare i propri alimenti nella Repubblica Popolare Cinese.

Per l'Italia l'Autorità Competente Sanitaria è individuata come sempre nel **Ministero della Salute (ACC)** con l'articolazione territoriale del Sistema Sanitario Nazionale nei livelli **Regionale/Provincia Autonoma (P.A.) e Locale (ACL)**.

Le ACL e le Regioni/P.A., in base alle rispettive organizzazioni interne, sono deputate al mantenimento dei contatti con le imprese produttrici dislocate sul territorio di competenza, nonché alle verifiche necessarie alla sottoscrizione della documentazione richiesta per conseguire la registrazione e/o quella integrativa richiesta dal GACC ove di pertinenza.

Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) sono responsabili dell'inserimento nella piattaforma

Cifer della documentazione aziendale richiesta, mantenendola aggiornata (ivi inclusa quella pertinente i rinnovi delle registrazioni).

Si conferma il mantenimento della **doppia procedura di registrazione**:

- “**self registration**” da parte dell’Operatore per i prodotti a “basso rischio” e
- registrazione su “**raccomandazione**” dell’A.C. per alimenti ad “alto rischio” che figureranno in un apposito elenco (dal 1° giugno denominato ufficialmente: “*Catalogo*”).

Nella tabella seguente vengono richiamate e schematizzate le principali differenze tra le due tipologie di registrazione.

Si ricorda che l’appartenenza dei prodotti alla categoria ad “alto” o a “basso” rischio deve essere verificata dagli Operatori per il tramite del codice doganale del prodotto nella specifica sezione della piattaforma Cifer, che è disponibile per la consultazione nella nuova interfaccia direttamente dalla *home page* anche senza dover effettuare il *log-in* (<https://cifer.singlewindow.cn>).

Prodotti a “basso” rischio	Prodotti ad “Alto” rischio elencati nel “Catalogo”
Gli Operatori procedono in autonomia per il tramite della piattaforma cinese Cifer (“ <i>self registration</i> ”) senza l’intermediazione dell’Autorità Competente.	<p>L’Operatore, per il tramite della Regione/P.A. competente (dove è ubicato l’impianto), trasmette al Ministero della Salute la richiesta di certificazione dell’account (se non già certificato).</p> <p>Il Ministero della Salute procede alla certificazione dell’account e da questo momento l’Operatore può completare la compilazione della piattaforma Cifer inserendo le altre informazioni richieste.</p> <p>In questa seconda fase di inserimento dati, l’Operatore richiede anche all’A.C.L. l’esecuzione del sopralluogo ispettivo finalizzato alla verifica dei requisiti previsti; il controllo è da effettuarsi utilizzando la check list di riferimento per la categoria di prodotto (scaricabile dalla piattaforma Cifer procedendo nella compilazione).</p> <p>In caso di sopralluogo favorevole l’A.C.L. trasmette la check list al Ministero della Salute</p>

	per il tramite della Regione/P.A. competente. Il Ministero della Salute valuta la congruità della documentazione ricevuta e sottopone l'istanza al GACC per la valutazione finale e l'eventuale approvazione.
--	---

N.B. Come in passato, il Ministero della Salute non darà conferme all'Azienda sulla creazione dell'utenza e/o sulla trasmissione della documentazione al GACC. E' responsabilità della Ditta, accedendo al portale, monitorare la propria utenza e verificare lo status della pratica.

Occorre infine tener presente che laddove esistano dei protocolli di autorizzazione/accordi (“*List-based*”) tra Autorità Competente cinese e di un Paese Terzo esportatore per specifici alimenti (a prescindere che rientrino nelle categorie ad “alto” o a “basso” rischio), l'istanza di registrazione segue quanto previsto dal protocollo (attualmente per l'Italia riguardano carni e prodotti a base di carne). L'esistenza di tali accordi non esime l'Operatore dall'obbligo di registrarsi in Cifer.

3.1 Procedura di registrazione: in self o previa “raccomandazione”

Può procedere alla registrazione un Operatore la cui Azienda rispetta almeno i seguenti requisiti:

- essere registrata/riconosciuta dalla propria A.C.;
- avere in piedi un sistema di gestione della sicurezza alimentare che garantisce l'immissione sul mercato di alimenti sicuri e che quelli destinati all'export verso la Cina siano conformi agli standard cinesi e nazionali;
- essere conforme e rispettare gli standard di ispezione e quarantena concordati tra l'Autorità cinese e quella nazionale.

Con l'entrata in applicazione del Decreto n. 280 la procedura di registrazione continuerà ad appoggiarsi sulla piattaforma informatica Cifer (<https://cifer.singlewindow.cn>) che si presenterà con una nuova interfaccia finalizzata a rendere più agevoli le operazioni e più fruibili le informazioni per gli utenti. Per le imprese già registrate le relative funzionalità resteranno attive con le medesime credenziali, e le informazioni già inserite migreranno senza comportare disagi come garantito dallo stesso GACC per il tramite della Commissione europea.

3.2 Self registration

L'operatore che intende essere autorizzato ad esportare alimenti non ricompresi nel “*Catalogo*” accede al portale Cifer e si registra avendo cura di compilare tutti i campi obbligatori.

3.3 Registrazione previa “raccomandazione dell'A.C.”

In linea con quanto già previsto dal quadro normativo precedente (Decreto GACC n. 248), un

operatore che intende registrarsi per la prima volta presso l'Autorità cinese per esportare alimenti ricompresi nel “*Catalogo*” deve richiedere la certificazione del proprio account all'Autorità Competente Centrale.

La differenza con il passato è che il “*Catalogo*” diventa dinamico e modificabile dal GACC sulla base di una valutazione del rischio; sarà consultabile accedendo al portale Cifer già nella schermata iniziale alla voce “*Food products and categories*” (L'informazione è aperta e disponibile anche senza bisogno di fare il *log-in*). Inserendo le informazioni doganali relative al prodotto, l'Operatore potrà verificare e accertare la corretta procedura da seguire per la relativa registrazione.

In prima implementazione il “*Catalogo*” comprenderà le seguenti 17 categorie di prodotti:

- carne e prodotti carnei,
- budelli,
- prodotti a base di nidi e nidi di uccello (rondini),
- prodotti apistici,
- uova e prodotti a base di uova,
- grassi commestibili,
- pasta ripiena,
- cereali commestibili,
- macinazione e malto dei cereali,
- verdure disidratate,
- polveri di condimento,
- noci e semi,
- frutta secca,
- alimenti destinati ad un'alimentazione particolare,
- alimenti salutari,
- prodotti lattiero-caseari e
- prodotti acquatici.

Per i prodotti attualmente oggetto di embargo per questioni sanitarie, non è comunque possibile, fino a nuove comunicazioni, procedere alla registrazione.

Una volta che l'Operatore avrà verificato che il prodotto che intende esportare rientra tra quelli che necessitano della raccomandazione dell'Autorità Competente, si possono presentare due possibili procedure:

3.3.1 Operatore che effettua la registrazione nella piattaforma Cifer per la prima volta

L'operatore fa richiesta di certificazione del proprio account Cifer al Ministero della Salute,

Ufficio 9 della Direzione Generale dell'Igiene e Sicurezza degli Alimenti, per il tramite delle ACL e quindi della Regione/Provincia Autonoma di appartenenza. Nell'istanza devono essere presenti:

- a) richiesta di inserimento nella lista da parte della Ditta (Annex 1)
- b) file Excel - rev. 4 – dell'aprile 2026 (Annex 2) con il quale si richiede tra l'altro di indicare le credenziali (utenza e password) che l'Operatore intenderà utilizzare per l'accesso al sistema una volta creato il relativo account (Rispetto alla revisione precedente è stata inserita una colonna relativa all'informazione "indirizzo email"; in questo campo va riportato l'account del referente aziendale che la Ditta ha registrato nel portale e che rappresenta il punto di contatto e-mail della Ditta nei confronti del GACC).

L'invio deve avvenire per posta certificata all'indirizzo dgsan@postacert.sanita.it ed essere anticipato per mail ordinaria all'indirizzo cifer@sanita.it.

Nota: in questa fase il verbale di sopralluogo citato come allegato della "Richiesta di inserimento nella lista" (Annex 1) non è necessario in quanto non funzionale alla certificazione dell'account. La trasmissione dell'istanza ad opera dell'A.C.L. è considerata garanzia minima sufficiente per la sola certificazione dell'account.

Ricevuta questa documentazione il Ministero della Salute certifica l'account; da questo momento l'Operatore può proseguire nell'inserimento nella piattaforma Cifer delle altre informazioni propedeutiche alla registrazione. Si precisa che il Ministero della Salute non fornirà nessuna evidenza dell'avvenuta certificazione; sarà responsabilità dell'Operatore monitorare il proprio account per verificarne lo stato.

Proseguendo con la compilazione della piattaforma, l'Operatore potrà inoltre scaricare il modello di check list ("*Condition and key Points*") inerente la categoria di prodotto oggetto di autorizzazione e richiedere alla A.C.L. di effettuare il relativo sopralluogo. In caso di esito favorevole, l'Operatore, per il tramite della stessa A.C.L. e quindi della Regione di competenza, trasmette la documentazione relativa al Controllo Ufficiale al Ministero della Salute come dettagliato nel paragrafo successivo. Il Ministero, valutata la congruità della documentazione, provvederà a sottoporla al GACC per la valutazione e validazione finale.

Si ribadisce che lo step di certificazione dell'account riguarda solo le istanze di prima registrazione.

3.3.2. Operatore già in possesso di un account certificato nella piattaforma Cifer

Nel caso di Operatori già registrati nella piattaforma cinese che intendono procedere a modifiche della registrazione (anagrafiche/ampliamento delle categorie di prodotto rispetto a quelle per le quali

sono già autorizzati), lo step di certificazione dell'account è bypassato e l'Operatore procedere direttamente a trasmettere al Ministero della Salute, Ufficio 9, sempre per il tramite dell'A.C.L. e quindi della Regione di appartenenza, la documentazione a supporto della richiesta.

Nel caso di imprese che intendono esportare alimenti contenuti nel “*Catalogo*”, le A.C.L. dovranno eseguire delle visite ispettive in loco compilando la check list relativa al prodotto per quelle che rispettano i requisiti cinesi.

Si rammenta che tutto il materiale dovrà essere in lingua inglese e/o cinese.

Le check list utilizzate per i Controlli Ufficiali finalizzati all'export Cina con il Decreto 248 e i modelli documentali attualmente in uso continueranno ad essere validi, mentre verranno predisposti e messi a disposizione dal GACC quelli relativi ai prodotti di eventuale nuova introduzione nel “*Catalogo*”.

Si raccomanda ad ogni buon conto di scaricare direttamente dalla piattaforma Cifer le versioni più aggiornate di dette check list, in quanto potrebbero essere soggette ad aggiornamenti.

L'Operatore trasmetterà istanza di richiesta di registrazione per il tramite della A.C.L. e della Regione /P.A. di appartenenza al Ministero della Salute che lavorerà le richieste trasmettendole al GACC.

L'istanza deve essere corredata da:

- a) richiesta di inserimento nella lista da parte della Ditta (Annex 1)
- b) file Excel - rev. 4 – dell'aprile 2026 (Annex 2) con il quale si richiede tra l'altro di indicare le credenziali (utenza e password) che l'Operatore utilizza per l'accesso al sistema, completo anche dell'indirizzo email del referente aziendale che la Ditta ha registrato nel portale e che rappresenta il punto di contatto e-mail della Ditta nei confronti del GACC.
- c) Chek list “*Condition key and points*” correttamente compilata e firmata dall'Operatore e dall'A.C.L.

Nota: in questa fase per “verbale di sopralluogo” citato nell'”Richiesta di inserimento nella lista” (Annex 1) continua ad essere intesa la check list di cui al punto c) che va quindi allegata all'istanza come documento propedeutico ai fini della registrazione.

Nel caso in cui l'azienda che presenta istanza di registrazione sia conforme ai requisiti richiesti dalle norme cinesi, il GACC rilascerà e notificherà all'Impresa un numero di registrazione. In caso contrario il GACC potrà richiedere ulteriori informazioni all'azienda prima di rilasciare l'autorizzazione.

4. Verifiche dell'Autorità cinese del GACC

Sulla base della valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare per gli alimenti importati, il GACC può effettuare ulteriori verifiche sulle imprese registrate attraverso la richiesta integrativa di documentazione scritta, video-ispezioni, ispezioni in loco o una combinazione di queste, direttamente o tramite agenzie autorizzate.

Le imprese produttive e le Autorità Competenti territorialmente competenti collaborano allo svolgimento delle suddette attività di valutazione e verifica.

La modalità di verifica (documentale, video, in loco e combinazioni) sarà valutata di volta in volta dal GACC. Per i prodotti a “basso rischio” l'approvazione potrà essere concessa tramite documentazione scritta, mentre i prodotti appartenenti al “*Catalogo*” potranno essere soggetti anche a video-ispezioni o ispezioni in loco.

Nel momento in cui il GACC, sulla base delle informazioni e della documentazione ricevuta, procede a registrare un'impresa, glielo notifica. Sono previsti differenti modalità di comunicazione a seconda del processo interessato:

- il modulo di funzione di notifica all'interno del sistema di registrazione;
- promemoria via e-mail per informazioni tempestive;
- promemoria di sistema per questioni importanti;
- nel caso in cui, dalla valutazione delle informazioni immesse nella piattaforma Cifer, il GACC dovesse ritenere l'Azienda non idonea alla registrazione, comunicherà direttamente a quest'ultima e all'ACC il diniego all'istanza presentata. Le aziende possono visualizzare i motivi specifici, i materiali supplementari richiesti o gli elementi non conformi tramite la funzione "*Feedback*" del modulo di domanda nel sistema di registrazione.

Tenuto conto di quanto sopra, **è fondamentale** che le imprese registrate procedano al monitoraggio regolare del proprio account nella piattaforma Cifer e mantengano aggiornato l'indirizzo e-mail di contatto e le altre informazioni al fine di ricevere regolarmente e tempestivamente notifiche e promemoria. Fatto salvo quanto di competenza delle A.C.L., si ricorda che la responsabilità della coerenza e della veridicità delle informazioni dichiarate nella piattaforma Cifer è in capo all'Operatore.

5. Rinnovo delle Autorizzazioni

Al momento della registrazione di un'impresa di produzione di alimenti destinati all'export in Cina, l'Operatore può verificare fin da subito le date di inizio e fine del periodo di validità della propria autorizzazione nella piattaforma Cifer.

Durante il periodo di validità della registrazione, se le informazioni relative ad un'impresa dovessero cambiare, quest'ultima dovrà entrare nel proprio account Cifer e aggiornare l'utenza con le relative modifiche mettendo a disposizione nelle specifiche sezioni i seguenti materiali:

- una tabella comparativa delle modifiche introdotte rispetto alle informazioni di registrazione precedenti;
- documentazione di supporto alle modifiche effettuate.

La validità della registrazione per le imprese di produzione estera di alimenti importati è di default

pari a 5 anni. Il Decreto n. 280 prevede tuttavia delle novità nelle procedure di rinnovo.

Per specifiche categorie di prodotto il rinnovo sarà esteso in automatico per altri 5 anni e tale informazione sarà automaticamente visibile nella relativa interfaccia. In questi casi l'Operatore non dovrà né presentare richiesta di rinnovo né allegare documentazione. Le imprese idonee al rinnovo automatico riceveranno una notifica tramite avvisi sull'interfaccia della piattaforma Cifer del proprio account e tutto avverrà automaticamente.

Sarà quindi consentito un monitoraggio costante degli operatori rispetto alle proprie autorizzazioni.

Nei seguenti casi, invece, il **rinnovo non sarà automatico**, ma l'Operatore dovrà presentare richiesta con la specifica funzionalità prevista nella piattaforma Cifer:

- inclusione nell'elenco dei prodotti non idonei al rinnovo automatico (attualmente carni e prodotti a base di carne e nidi di rondine e prodotti derivati),
- imprese soggette a procedure di rettifica per mancato rispetto dei requisiti di registrazione o
- sospensione delle importazioni dei prodotti in questione da parte della dogana cinese in conformità con le leggi vigenti.

Le Imprese che devono presentare richiesta di rinnovo riceveranno notifiche sia via e-mail che attraverso la piattaforma informatica prima della scadenza del periodo di validità della registrazione per garantire che le imprese completino le procedure necessarie in modo tempestivo.

Si raccomanda pertanto agli Operatori di assicurarsi che i dati anagrafici inseriti, compresi i riferimenti dei punti di contatto e-mail indicati, siano sempre aggiornati al fine di non perdere informazioni importanti, in quanto in tali circostanze il GACC dialoga direttamente con l'impresa.

La domanda di rinnovo deve essere avviata in autonomia direttamente dall'Operatore accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma Cifersiglewindow.

Tale operazione è disponibile esclusivamente in una finestra di tempo che va dai 12 ai 3 mesi prima della data di scadenza della registrazione.

In fase di compilazione dell'istanza l'Operatore deve caricare una dichiarazione di conformità che la piattaforma rende disponibile solo in cinese; allegata alla presente si condivide una copia con traduzione in inglese che può essere utilizzata (Annex 4).

In linea con quanto riportato nelle circolari DGISAN 6748 del 24/02/2023 e DGISAN 8825 dell'8/3/2023 alle quali si rimanda, per concludere il processo di rinnovo delle registrazioni, il Ministero della Salute è delegato a caricare per ogni singolo stabilimento anche la check list "*Condition and Key Points*" relativa al prodotto esportato/registrato.

Le aziende devono compilare, firmare e timbrare le parti di rispettiva competenza e,

successivamente, effettuare le seguenti azioni:

- scansionare il documento in formato pdf, con le pagine orientate nel verso di lettura e con dimensione massima di 3MB;
- inviare il file all'indirizzo cifer@sanita.it riportando come oggetto della mail "rinnovo registrazioni Cina"

Solo i file rispondenti alle suddette caratteristiche saranno considerati idonei ed utilizzati per i successivi passaggi necessari alla finalizzazione del processo di rinnovo.

6. Casi di revoca delle registrazioni

La registrazione delle imprese estere produttrici di alimenti importati può essere revocata dalla Dogana cinese (GACC) nei seguenti casi:

- a) gravi incidenti di sicurezza alimentare imputabili all'impresa;
- b) gravi non conformità rilevate in sede di ispezione/quarantena all'importazione;
- c) gravi carenze nel sistema di gestione della sicurezza e dell'igiene alimentare;
- d) mancato adeguamento ai requisiti di registrazione anche dopo la rettifica;
- e) presentazione di documentazione falsa o occultamento di informazioni rilevanti;
- f) mancata collaborazione con le Autorità cinesi durante verifiche o indagini;
- g) uso improprio del numero di registrazione (cessione, affitto, trasferimento, rivendita, utilizzo abusivo);
- h) registrazione concessa a soggetti privi dei requisiti;
- i) altri casi previsti dalla legge.

7. Conclusioni

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione su alcune disposizioni che, pur rimanendo invariate rispetto all'assetto normativo introdotto dal Decreto n. 248, meritano una puntualizzazione:

- Il GACC mantiene la facoltà di effettuare verifiche non solo *on-site*, ma anche tramite richiesta di rilievi fotografici e video degli stabilimenti, richiedendo a tale scopo l'assistenza e il supporto sia degli Operatori che delle Autorità italiane territorialmente competenti.
- Qualora dall'analisi delle richieste di modifica/aggiornamento/integrazione il GACC ritenesse che le variazioni apportate abbiano un impatto rilevante sulla sicurezza alimentare dei prodotti da esportare, potrà richiedere di presentare una nuova domanda di registrazione; in questo caso il numero di registrazione precedentemente assegnato perde di validità.
- In caso di richiesta di modifica/aggiornamento nel portale Cifer, gli Operatori devono evidenziare le modifiche apportate tramite una tabella di comparazione, da caricare nel sistema stesso prima di sottomettere la domanda al GACC.
- La lettera di raccomandazione della A.C.L. che l'operatore carica su Cifer alla voce

“Licensed production certificate issued by the competent authority of the country (region)”

deve essere in lingua inglese o cinese.

- Sulla piattaforma Cifer continuano ad essere disponibili manuali operativi e documenti Q&A utili a comprendere l’operatività del sistema e la comprensione delle procedure.

Considerato quanto fin qui evidenziato, a far data dal 1° giugno p.v. la presente comunicazione sostituisce e annulla la nota DGISAN 7880 del 07.03.2022 *“Esportazione di prodotti alimentari verso la Repubblica Popolare Cinese– registrazione delle imprese di produzione alimentare che esportano verso questo paese Terzo ai sensi dei Decreti Cinesi n. 248 e 249”*.

Allegati:

- Annex 1 - Istanza di registrazione
- Annex 2 - file excel - rev. 4 dell’aprile 2026
- Annex 3 – Flow chart procedure di registrazione
- Annex 4 – dichiarazione di conformità ed. EN

Si invitano i Servizi Veterinari e le Associazioni di categoria in indirizzo a voler dare massima diffusione della comunicazione a tutti gli operatori interessati.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 9 DGISA
Dott. Nicola SANTINI

Referenti del procedimento:

Dott. Donato Giganti, e-mail d.giganti@sanita.it

Dott.ssa Lucia Amoni, e-mail l.amoni@sanita.it